REGOLAMENTO (CE) N. 112/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica moldova

— 25 -

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (1) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di vergella o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile (di seguito «vergelle»), originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»), della Repubblica moldova (di seguito «RM») e della Turchia.
- (2) La denuncia è stata presentata da EUROFER (di seguito «il denunziante») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di vergelle.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (4) L'8 maggio 2008 è stato aperto un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) (di seguito «avviso di apertura»).

2. Parti interessate dal procedimento

(5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, della RM e della Turchia, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità della RPC, della RM e della Turchia, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per

iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- Al fine di consentire ai produttori esportatori di presentare, eventualmente, domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale (di seguito «TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi e moldovi notoriamente interessati e alle autorità della RPC e della RM. Due produttori esportatori della RPC, entrambi gruppi di società collegate, e un produttore della RM hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per fruire del TEM.
- (7) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC e della Turchia, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere a metodi di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC e della Turchia, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame.
- (9) Data l'esigua partecipazione alla procedura campionamento, si è deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori cinesi e turchi né per gli importatori e i produttori comunitari.
- (10) Sono stati inviati questionari a tutte le società della RPC e a quelle della Turchia che hanno partecipato alla procedura di campionamento, all'unico produttore esportatore moldovo nonché a tutti i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari che hanno partecipato alla procedura di campionamento e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Sono pervenute risposte da due gruppi di produttori esportatori della RPC, un produttore esportatore della RM, sei produttori esportatori della Turchia, venti produttori comunitari, un importatore e otto utilizzatori della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 113 dell'8.5.2008, pag. 20.